

TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Proc. N.20930/2012 R. Gen.

Il Giudice designato dott.ssa Cristina Monterosso nella causa,

TRA

RENZI FEDERICO elett.te dom.to in
Roma via Giuseppe Mazzini 73 presso lo studio dell'avv. Sonia Ricci che lo
rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso.

RICORRENTE

E

Centro Logistico Sicurezza e Trasporto Valori S.r.l. (C.L.S.T.V. s.r.l.) in
persona del legale rappresentante p.t. sig. Roberto D'Angelo con sede in Roma
via Frattina 10 rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa
di risposta dall'av. Rosalba Chiaradia e con lo stesso elett.te dom.ta in Roma
via Lima 10

RESISTENTE

all'udienza del 28.11.2013 ha pronunciato la seguente **SENTENZA**
DISPOSITIVO

- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera in data 28.3.2012 ;
- ordina alla società resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno di una indennità pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento sino a quella della effettiva reintegra, da quantificarsi sulla base della retribuzione mensile percepita dal ricorrente di EURO 1348,44, oltre interessi e rivalutazione come per legge nonché al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra;
- rigetta le altre domande di parte ricorrente;
- condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in Euro 2800,00 oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Sonia Ricci dichiaratosi antistatario.

Roma, 28.11.2013

IL GIUDICE
Dott. C. Monterosso

FATTO

Con ricorso depositato in data 27.6.2012, e ritualmente notificato per compiuta giacenza il 21.8.2012 a C.L.S.T.V. srl, Federico Renzi conveniva in giudizio la citata società e, premesso di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 24.10.2007 al 28.3.2012 data in cui era stato licenziato con decorrenza dal 22.3.2012, chiedeva accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per l'intero periodo e dichiararsi la illegittimità del licenziamento intimato per insussistenza della giusta causa con condanna della convenuta alla reintegra del ricorrente e al pagamento in suo favore di tutte le retribuzioni globali di fatto dovute dalla data del licenziamento o, in via subordinata al pagamento di una indennità ex art.8 L.604/1966. Chiedeva in ogni caso la condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive di cui al conteggio allegato per lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario di servizio e per mancato godimento di riposi e ferie, banca ore, straordinario, 13° e 14° mensilità. Chiedeva altresì la condanna della resistente al pagamento del TFR e dell'indennità di mancato preavviso. Infine chiedeva la condanna della resistente al risarcimento del danno causato dai "massacranti turni di lavoro" a cui era stato sottoposto e agli illegittimi procedimenti disciplinari a cui era stato sottoposto.

Il giudice accertata la regolarità della notifica del ricorso, dichiarava la contumacia della convenuta, esperiva il libero interrogatorio del ricorrente e la causa veniva rinviata per discussione. Alla successiva udienza del 10.5.2013 il giudice ritenuta la necessità di effettuare attività istruttoria ammetteva l'interrogatorio formale del rappresentante legale della convenuta contumace e disponeva l'escussione di 2 testimoni su alcuni capitoli di prova di parte ricorrente.

Si costituiva tardivamente la resistente con comparsa in data 10.6.2013.

Alla udienza del 10.10.2013 la resistente non si presentava a rendere l'interrogatorio formale a lei notificato in data 25.6.2013 e venivano escussi due testimoni. La causa veniva rinviata per discussione con termine per note conclusive.

Alla udienza del 28.11.2013 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.

DIRITTO

Infondata è l'eccezione di nullità della notifica del ricorso. La notifica del ricorso è infatti stata tentata presso la sede legale della società risultante dalla visura della camera di commercio allegata ed è stata effettuata in data 21.8.2012 presso la residenza (documentata con certificato di residenza) del legale rappresentante della società, per compiuta giacenza.

Ugualmente corretta è la notifica del verbale di interrogatorio formale notificato al rappresentante legale della società convenuta.

Del resto la convenuta non si è poi presentata alle udienze successive alla sua costituzione per reiterare tali contestazioni.

Quanto al merito, il ricorrente chiede accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario effettuato oltre l'orario previsto e senza usufruire dei permessi previsti dal CCNL, nonché per risarcimento del danno derivante da condotte vessatorie della resistente. Chiede altresì accertarsi la illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 28.3.2012.

Occorre distinguere le domande.

Nessun dubbio sussiste in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti iniziato con contratto a tempo determinato il 24.10.2007, poi prorogato fino al 30.4.2009 e infine trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 29.4.2009 (vedasi contratti allegati da parte ricorrente)

Quanto alle differenze retributive pretese per il lavoro eccedente l'orario previsto e svolto senza usufruire dei permessi previsti dal CCNL, rileva questo giudice che il ricorrente deduce di aver svolto:

dal 6.1.2008 al 21.1.2008 servizio di piantonamento anti-rapina 19,00-20,30 p.m. e successivo servizio di pattugliamento stradale notturno 22-05,00 a.m. senza usufruire del giorno di riposo;

dalla metà di febbraio 2008 di aver svolto servizio antirapina dalle 19 alle 20,30 e successivo pattugliamento notturno 21-7,;

dal 1.3.2008 al 10.3.2008 di aver fatto piantonamento antirapina 19.00-20.30 e successivo pattugliamento notturno dalle 21.00 alle 7.00 e di essere poi tornato in sede ad attendere il maresciallo della convenuta fino alle 12.00 per effettuare le riscossioni fatture committenti;

di aver svolto dopo una parentesi di alcuni mesi dopo marzo 2008 nuovamente piantonamento antirapina e pattugliamento stradale rimanendo in servizio dalle 19.00 alle 7.00, lavorando 7 giorni su 7. (pagg.9 e 10 ricorso);

orario ininterrotto 8-16 con intervallo di 1 ora oppure alternativamente orario 19-7 ovvero 22-7 (ricorso pag. 66 capitolo n.7).

Tuttavia l'istruttoria esperita non ha confermato tali assunti.

Al riguardo il teste OMISSIS nulla ha potuto riferire in ordine all'anno 2008, avendo iniziato a lavorare per la resistente da novembre 2009 al 4.5.2012. Lo stesso ha poi dichiarato " *Il ricorrente faceva il servizio notturno e poi da ottobre 2011 ha lavorato in un appalto COTRAL e so che Renzi faceva dalle 22 alle 4 di mattina presso COTRAL di Rieti e poi magari la mattina dalle 8-14 il servizio antirapina davanti agli uffici postali di Roma o banche. Lo so perché nel cambio appalto erano state assorbite dalla precedente società solo 15 persone invece che 22 e quindi c'era carenza di personale. Io non ricordo i siti effettivi dove lavorava Renzi. Preciso che io sono stato sospeso dal servizio dal 19.1.2012. Preciso che Renzi da Rieti doveva tornare a Roma a fare l'antirapina a Roma e poi la notte tornare a Rieti, fatto contro la legge.*

Tale testimonianza tuttavia, nulla può dire in ordine alla attività svolta dal ricorrente dal 2008 e fino ad ottobre 2011.

Il teste ha solo quindi potuto riferire fatti da lui conosciuti dal novembre 2011 al 14.1.2012, e ricordati in modo impreciso. Il teste non ha neppure potuto ricordare in quali siti il Renzi abbia lavorato, elemento importante a fronte del fatto che il teste sembra ricordare chiaramente che il Renzi si spostava dopo il turno notturno all'appalto COTRAL di Rieti per svolgere servizio la mattina dalle 8 alle 14 in qualche ufficio di Roma non meglio precisato. Inoltre tali dichiarazioni contrastano con gli orari parzialmente diversi indicati dal ricorrente in ricorso.

Per tali motivi la testimonianza del teste è inidonea a sostenere le pretese differenze retributive avanzate dal ricorrente.

Più preciso è al riguardo stato il teste escusso OMISSIS, che ha lavorato per la resistente dal febbraio 2006 al luglio 2010 rassegnando poi le dimissioni. Il teste ha dichiarato al riguardo "... Io ho lavorato con il ricorrente sia come turni che come pattuglia. I servizi che facevamo erano sia la pattuglia che la centrale operativa. La centrale operativa era 7-19 o 19-20 e la pattuglia era 22-06. E' capitato che Renzi abbia fatto la centrale operativa 7-19 e poi se qualcuno era malato andava a fare la pattuglia 22-06 lo stesso giorno. Recuperava in soldi ma non in permessi. Questo succedeva una settimana sì e una no il venerdì perché c'era uno che marcava visita e questo è successo fino a quando io sono andato via dal 2008 fino al 2010. " Tuttavia il teste ha poi meglio precisato "... Nel 2009 il ricorrente non fa più la centrale operativa ed è stato addetto ad un piantonamento antirapina davanti alla banca Monte dei paschi di Siena a Rieti dalle 8,15 alle 16,15 e poi non faceva la notte se faceva la banca. Questo dal 2009 al 2010. Questo dal lunedì al venerdì poi il sabato o la domenica riposava. Il giorno che non riposava faceva la pattuglia 22-06 in giro di ronda davanti ai negozi a Rieti. Il giorno che non riposava faceva solo la pattuglia. Questo dal 2009 al 2010. Mi pare che il contratto con Monte Paschi iniziò a gennaio 2009. Quando è stato preso il COTRAL RIETI come servizio io non c'ero più credo che sia nel 2011. Che io sappia Renzi ha sempre lavorato a Rieti. Che io sappia l'estensione della licenza su Roma l'hanno avuta dopo che io sono andato via. Nel 2008 il Monte dei paschi di Siena di Rieti non l'avevamo come appalto. E' stato preso nel gennaio 2009. Che io ricordi Renzi si è sentito male mentre faceva una pattuglia notturna a Rieti 22-06 è stata chiamata l'ambulanza credo verso le 22 o 23 e ho finito io il turno al posto del ricorrente... Quando il ricorrente faceva la centrale operativa, durante il turno della centrale operativa lui usciva e faceva le riscossioni delle fatture mentre un'altra guardia faceva il suo servizio in centrale operativa"

Sulla base di tale testimonianza appare provato, solo per un limitato periodo di tempo, nel 2008, quando nel fine settimana vi era l'assenza per malattia di una guardia giurata, lo svolgimento da parte del ricorrente del servizio di pattuglia notturna dopo il servizio presso la centrale operativa, ma il teste ha precisato che tale fatto avveniva solo il venerdì, e non tutti i fine settimana.

Le differenze retributive richieste da parte ricorrente non appaiono quindi adeguatamente provate riguardando un periodo più ampio ed essendo relative a preteso svolgimento di attività di servizio oltre l'orario previsto e senza i giorni di riposo con un orario più ampio e con una frequenza maggiore di quella, provata parzialmente e, comunque in maniera poco determinata, dal teste . Sulla base di tali testimonianze neppure provato è il danno lamentato dal ricorrente per i "massacranti turni di lavoro" a cui sarebbe stato sottoposto, avendo chiarito il teste che il ricorrente dal 2009 o faceva un servizio, oppure ne faceva un altro e che se doveva riscuotere le fatture dai clienti, tale attività veniva svolta durante il turno della centrale operativa, venendo in questo caso sostituito da altra guardia.

Né può ritenersi illegittimo il comportamento della resistente in ordine alle contestazioni sollevate anteriormente a quella che ha dato luogo al licenziamento (del 2008 e del 2009) atteso che , come rilevato dallo stesso ricorrente, tali contestazioni , a seguito delle giustificazioni rese dal ricorrente, non venivano seguite da alcun provvedimento disciplinare. Poiché i fatti contestati erano effettivi, seppur giustificati, le lettere di contestazione inviate appaiono legittima attività di verifica effettuata dalla datrice di lavoro che ha poi accettato le giustificazioni rese dal dipendente. La domanda sul punto deve quindi essere rigettata.

Fondata è invece l'impugnativa di licenziamento .

Al ricorrente è stato infatti contestato di non aver indossato l'uniforme regolarmente approvata e in dotazione alle Guardie Giurate per il servizio di pattugliamento del 22.3.2012 (vedasi contestazione disciplinare del 22.3.2012).

Era onere di parte resistente provare tale assunto e tale prova non è stata fornita.

Inoltre dalla documentazione depositata dal ricorrente, relativa all'equipaggiamento che la Guardia Giurata deve avere nel servizio di pattugliamento, non appare essere presente la camicia e la cravatta, che anche il ricorrente conferma di non avere avuto indosso all'epoca dei fatti ma che, non facendo parte dell'equipaggiamento relativo al servizio di pattugliamento, non confermano la contestazione sollevata.

Il licenziamento intimato appare quindi illegittimo.

Avendo il ricorrente dedotto che la resistente aveva alle sue dipendenze più di 15 dipendenti, fatto del resto non contestato dalla resistente e confermato anche dai dati della visura della camera di commercio depositata agli atti e dalla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito, deve essere ordinata la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro.

La resistente deve inoltre essere condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di tutte le retribuzioni globali di fatto maturate dal ricorrente dal licenziamento alla reintegra, calcolate sulla retribuzione mensile indicata nella busta paga di febbraio 2012, pari a EURO 1348,44 mensili, oltre interessi e rivalutazione come per legge nonché al pagamento dei contributi

previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra. Deve invece essere rigettata la domanda di pagamento della indennità di preavviso e di TFR, essendo tali emolumenti incompatibile con la richiesta reintegra nel posto di lavoro.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera in data 28.3.2012 ;
- ordina alla società resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno di una indennità pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento sino a quella della effettiva reintegra, da quantificarsi sulla base della retribuzione mensile percepita dal ricorrente di EURO 1348,44, oltre interessi e rivalutazione come per legge nonché al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra;
- rigetta le altre domande di parte ricorrente;
- condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in Euro 2800,00 oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Sonia Ricci dichiaratosi antistatario.

Roma, 28.11.2013

IL GIUDICE
Dott. C. Monterosso